



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
SERVIZIO TRIBUTARIO

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

I.C.I.
ANNO 2011

Sono esenti le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e le equiparate per effetto dell'art.4 del regolamento comunale (DL 93/08-L 126/08) ad eccezione delle categorie catastali A1-A8-A9 per le quali l'imposta viene determinata in base all'aliquota ridotta (5 per mille) e l'applicazione della relativa detrazione.

sono equiparate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze, come definite alla successiva lettera d), appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari e relative pertinenze, come definite alla successiva lettera d), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ospitalità permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari di civile abitazione e relative pertinenze, come definite alla successiva lettera d), date in locazione con contratti agevolati ex art.2, comma 3°, Legge 431/1998 ed art.1 D.M. 05/03/1999;
- alle pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, garage) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), purchè destinate esclusivamente a tale servizio, non siano date in uso o locazione a terzi e siano ricomprese nel medesimo complesso edilizio;

Si considerano altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano anche trasferito la propria residenza e che tale trasferimento risulti iscritto all'Ufficio Anagrafico Comunale. Alle pertinenze di tali unità immobiliari, così come definite alla lettera d) è altresì riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, con le modalità sopra descritte.

Il soggetto passivo interessato deve effettuare la dichiarazione I.C.I. di variazione al fine di attestare l'insorgenza ovvero la cessazione dell'evento che comporta la variazione dell'aliquota applicata e della detrazione d'imposta spettante.

- **ALIQUOTA ORDINARIA: 6,0 ‰ (per mille)** per i fabbricati diversi da quelli descritti nei precedenti punti, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- **DETRAZIONE COMUNALE ANNUALE : € 136,00 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- **MODELLO DICHIARAZIONE : MINISTERIALE**
- **SCADENZE PAGAMENTI 2011: ACCONTO: Giovedì 16 GIUGNO 2011**
SALDO Venerdì 16 DICEMBRE 2011

ATTENZIONE: l'importo totale da pagare, deve essere arrotondato all'euro inferiore (per difetto) se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero all'euro superiore (per eccesso) se la frazione è uguale o superiore a detto importo.

VERSAMENTI: C/C POSTALE N. 15580368 Intestato a Comune di Romano d'Ezzelino Servizio Tesoreria – I.C.I., oppure modello F24

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO: rag. Caterina Serraiotto
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nazareno Cimolin

ATTENZIONE:

ai fini ICI 2011 la base per il calcolo dell'imposta rimane quella del 2010, ossia le rendite iscritte in catasto aumentate:
- del 5% per i fabbricati
- del 25% per i terreni (reddito dominicale)

Il moltiplicatore per i fabbricati del gruppo "B" è pari a 140

AREE FABBRICABILI: dal 1° gennaio 2007 sono stati stabiliti i nuovi valori delle aree fabbricabili di cui all'allegato "A" del regolamento ICI consultabile sul sito web del Comune www.comune.romano.vi.it

VARIAZIONI COLTURALI: nel calcolo dell'imposta per i terreni fare attenzione alle possibili variazioni di reddito dominicale effettuate dall'Agenzia del Territorio su comunicazione dell'AGEA (Ente Erogazione Contributi in Agricoltura).